



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2025-107 DEL 22/01/2025

Inserita nel fascicolo: 2025.V.1.14

Settore Responsabile: SETTORE AVVOCATURA CIVICA

Unità Proponente: 012010 - S.O. CONTENZIOSO E LEGALE

Proposta n. 2025-126

OGGETTO: RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - F.L. 14/2025 - SINISTRO IN DATA 11/07/2017 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CIRTO MILANESE.



Comune di Parma

Settore Responsabile: SETTORE AVVOCATURA CIVICA

Unità proponente: 012010 - S.O. CONTENZIOSO E LEGALE

Determinazione n. proposta 126 / 2025

OGGETTO: RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - F.L. 14/2025 - SINISTRO IN DATA 11/07/2017 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CIRTO MILANESE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AVVOCATURA CIVICA

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (d'ora in avanti: "T.U.O.A.L.") approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 6, comma 2 (che demanda allo Statuto la definizione dei "modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio"), 107 (che riserva ai dirigenti la "gestione amministrativa, finanziaria e tecnica") e 183;
- il vigente Statuto del Comune di Parma e, in particolare, gli articoli 41, comma 3, lettera n) (che riserva alla giunta comunale la competenza a promuovere ed a resistere alle liti "autorizzando i legali dell'ente a stare in giudizio"), 43, comma 1, lettera a) (che attribuisce la rappresentanza processuale del comune al dirigente competente) ed 79;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (d'ora in avanti: "T.U.P.I."), recante le "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il "riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), approvato con atto del commissario straordinario n. 391 del 27 aprile 2012, e successive modificazioni;
- la deliberazione numero 51 del 09/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale esplicitava indirizzo favorevole alla costituzione in giudizio nelle cause promosse contro il Comune per il risarcimento dei danni (per lo più derivanti da responsabilità extracontrattuale) derivanti da sinistri garantiti da copertura assicurativa;
- il decreto DSMG/0000047/2022 PG n. 242154 del 15/12/2022, con cui il Sindaco di Parma ha conferito all'avvocato Marco Cassi l'incarico di Dirigente del Settore Avvocatura Municipale;
- il decreto, prot. 98446.I del 26/05/2023, con il quale il Dirigente del Settore anzidetto ha conferito alla Dott.ssa Ilaria Maria Ughi l'incarico di Elevata Qualificazione di direzione della S.O. Contenzioso e Legale, che prevede, tra l'altro, anche la responsabilità del presente procedimento;
- l'atto notificato in data 15/11/2018, con il quale il soggetto di cui al fascicolo legale n. 168/2018, difeso e assistito dall'Avv. Massimo Fontanesi, citava il Comune di Parma innanzi al Tribunale di Parma per condannare il medesimo Comune al pagamento della somma complessiva di € 32.945,89 per i danni fisici e materiali subiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 11/07/2017, mentre alla guida del motociclo Yamaha di sua proprietà, percorrendo il Ponte delle Nazioni, asseritamente a causa dei

- giunti di congiunzione della carreggiata usurati e mancanti della parte superiore zigrinata antiscivolo, ne perdeva il controllo, cadendo rovinosamente a terra e perdendo i sensi;
- la polizza assicurativa RCT/O che il Comune di Parma aveva in corso, all'epoca del sinistro, per la responsabilità civile, con la Compagnia di Assicurazione "Uniqa Osterreich Versicherungen AG", con sede legale a Vienna (Austria), per il periodo 27 settembre 2015 – 27 settembre 2017, comprensiva della gestione delle eventuali vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando legali o tecnici;
 - la delibera di Giunta assunta in data 25/01/2017 con proprio atto n. 25/2017 che esplicitava indirizzo favorevole alla costituzione in giudizio nelle cause relative a sinistri nonché la successiva delibera di Giunta assunta in data 09/02/2022 con proprio atto n. 51/2022 che parimenti esplicitava indirizzo favorevole alla costituzione in giudizio nelle cause relative;
 - la determinazione dirigenziale n. 2 del 03/01/2019, con cui il Comune di Parma si costituiva in giudizio, incaricando della difesa dell'Ente l'avv. Cirto Milanese, indicato dalla Compagnia Assicuratrice sopra citata, che assumeva la gestione della vertenza;
 - la sentenza n. 887/2022 nella causa RG. 5185/2018 con cui il Tribunale di Parma, giudice Unico dott.ssa Antonella Ioffredi, accoglieva la domanda della parte attrice e condannava il Comune di Parma al risarcimento dei danni subiti dall'attore, liquidati in complessivi euro 20.646,39, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
 - la citazione in appello da parte del Comune di Parma innanzi alla Corte d'Appello di Bologna contro il soggetto di cui al fascicolo legale n. 112 del 2022 per richiedere la riforma della sentenza del Tribunale di Parma nr. 887/2022 pubblicata il 21/07/2022 e notificata il 22/07/2022 e la reiezione di tutte le domande del convenuto;
 - la Sentenza n. 2033/2024 nella causa di cui al RG. 1537/2022 della Corte d'appello di Bologna, con cui la già menzionata Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Parma avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 887/2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, ha:
 - a) accolto l'appello proposto nei confronti del soggetto di cui al fascicolo legale 112 del 2022 ;
 - b) rigettato l'appello proposto nei confronti di Parma Global Strade srl;
 - c) condannato il convenuto alla restituzione a favore del Comune di Parma delle somme percepite in ottemperanza alla sentenza di primo grado, oltre interessi legali;
 - d) condannato altresì, il convenuto al pagamento a favore dell'appellante delle spese di giudizio, quanto al primo grado, liquidate in € 4.835,00 per onorari, oltre accessori, iva e cpa come per legge e alle spese di Ctu come liquidate in primo grado, quanto al secondo grado, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori, iva e cpa per legge;
 - e) condannato il Comune di Parma al pagamento a favore di Parma Global Strade srl delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori, iva e cpa come per legge, e conferma per il resto la sentenza impugnata;
 - il ricorso notificato in data 28/12/2024, con cui il soggetto di cui al fascicolo legale n. 14/2025, difeso ed assistito dall'avvocato Massimo Fontanesi, ha impugnato innanzi alla Corte di cassazione la sentenza n. 2033/2024 pronunciata in camera di consiglio il 08/10/2024, pubblicata il 31/10/2024 dalla Corte d'appello di Bologna, Sez. Seconda Civile, notificata il 04/11/2024 nella causa di cui ad r.g. 1537/2022 Giudice Pres. Dott. Gianpiero Fiore relativa la sinistro del 11.07.2017;

Preso atto che, con comunicazione telematica del 31/12/2024, conservata in atti nel relativo fascicolo legale, perveniva conferma da parte del liquidatore della Compagnia di assicurazione di cui sopra circa la costituzione avanti alla Corte di Cassazione, tramite l'avv. Cirto Milanese del Foro di Modena, con studio in Modena, Viale Caduti in Guerra n. 35, già legale affidatario rispettivamente nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Parma e di secondo grado avanti alla Corte d'appello di Bologna;

Ritenuto, pertanto, di confermare l'incarico di difesa dell'Ente all'avv. Cirto Milanese, nell'interesse del Comune di Parma, avanti alla Corte di cassazione, nei confronti del soggetto di cui all'attuale fascicolo legale n. 4/2025;

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione ex art.15 D.Lgs. n.33/2013, ma che, trattandosi di conferimento di incarico a seguito di assunzione diretta della vertenza da parte della Compagnia Assicurativa, non si applica quanto previsto dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 circa la verifica da parte del Comune di Parma dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, e dall'art. 15 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013 inerente la dichiarazione relativa allo svolgimento

di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;

Dato atto che la responsabile del procedimento è individuata nella dott.ssa Ilaria M. Ughi, in quanto titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione di direzione della Struttura Operativa Contenzioso e Legale, come da decreto sopra riportato, la quale tuttavia oggi risulta assente;

Visto l'art.79 dello Statuto Comunale;

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- **di richiamare** le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di conferire** l'incarico di difesa dell'Ente nel ricorso innanzi alla Corte di cassazione promosso dal soggetto di cui al fascicolo legale n. 14/2025 all'avv. Cirto Milanese, con studio in Modena, Viale Caduti in Guerra n. 35, conferendo al medesimo procuratore ogni facoltà di legge, come da procura ed eleggendo domicilio di conseguenza;
- **di riservarsi** il rilascio di procura alle liti a norma di legge, così esclusione delle facoltà di conciliare di transigere e di incassare, a qualunque titolo, le somme eventualmente spettanti al Comune di Parma all'esito del predetto giudizio;
- **di dare atto** che data l'assenza della dottoressa Ilaria M. Ughi, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione di direzione della Struttura Operativa "Contenzioso e Legale", il responsabile del procedimento in questa determinazione è interinalmente individuato nell'avv. M. Cassi, dirigente del Settore Avvocatura civica;
- **di prendere atto** che la spesa relativa all'incarico di patrocinio al legale individuato dalla Compagnia Assicuratrice è a carico della medesima, così come previsto dai relativi contratti stipulati, e trova capienza nelle somme già impegnate con i rispettivi atti inerenti le polizze assicurative;
- **di dare atto** che la presente determinazione è relativa a una misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024.

Il/La Responsabile
CASSI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco Allegati:

1. ricorso in cassazione Manganielloi - RISERVATO

Nome file: Ricorso per Cassazione sinistro Manganiello.pdf

Determinazione n. proposta 2025/126

OGGETTO: RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - F.L. 14/2025 - SINISTRO IN DATA 11/07/2017 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CIRTO MILANESE.

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)